Sanità
Dall'informatica la chiave per la medicina territoriale

Procura europea
Operativa dall'1 giugno: cos'è, come funziona, a cosa serve

Arpal
La manutenzione per prevenire lutti e disastri

Energia sostenibile
La presentazione della Cattedra Unesco a Genova

A&B

ISSN 2611-2337

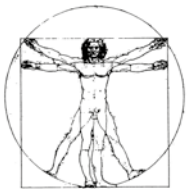

ESCE DAL 1946
REGISTRATO
NEL 1949

Atti e Bollettino di informazione degli Ordini degli Ingegneri della Liguria

n. 2 I aprile - giugno 2021

SUPERBONUS, 110% DI INCERTEZZE

E per le costruzioni ante '67 l'equivoco sull'Anno Zero

TUTTI I TRAGUARDI DEL 5G: come cambia la rete delle Telecomunicazioni

Trimestrale di informazione a cura dell'Ordine degli Ingegneri di Genova

Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale DL 353/2003 (Conv. In L. 27/02/04) Art. 1 Comma 1-MP-NO/TRIMESTRALE-GENOVA ANNO LXXII-N.2/2021

IL DIBATTITO SUL NUOVO ORGANISMO OPERATIVO DALL'1 GIUGNO PER I REATI FINANZIARI VERSO L'UNIONE

Procura europea: Italia sorvegliata speciale per il rischio frodi nell'utilizzo dei fondi Ue

Dalla composizione alle competenze, dall'organizzazione negli Stati membri, ecco come funziona l'EPPO e come si coordina con gli altri soggetti investigativi nazionali ed europei. Nel nostro Paese il più alto numero di Procuratori europei delegati (PED). Il presidente degli Ingegneri Maurizio Michelini: «Compito anche degli Ordini professionali la prevenzione degli atti criminosi rivolti alle opere finanziate con soldi pubblici»

a cura del "Centro in Europa" di Genova

Dibattito sulla nuova Procura europea ("*Cos'è, come funziona, perché ci serve*") il 9 giugno a cura del "Centro in Europa" di Genova in collaborazione con "Europe Direct Genova", nella sede della prima associazione, in via dei Giustiniani 12, con pubblico (limitato) in presenza e diretta streaming. Dopo l'introduzione della direttrice del "*Centro in Europa*" Carlotta Gualco e il saluto di Gianluca Saba per il "*Centro Europe Direct Genova*", il giornalista Franco Manzitti ha posto la prima domanda ai relatori.

MANZITTI - La nuova Procura europea trova proprio in questo periodo di estrema emergenza una sua funzione molto importante, ovvero la sorveglianza del corretto utilizzo dei fondi europei stanziati con il Next Generation EU ed i relativi Recovery Plan nazionali, che all'Italia sono destinati con importi particolarmente ingenti.

Perciò alla Procura europea spetta il compito di vigilare, controllare e perseguire, se dovuto, le azioni che saranno collegate alla distribuzione e all'utilizzo dei suddetti fondi. Conviene dunque iniziare con una definizione ed una descrizione più precisa di questo nuovo organismo, la Procura europea, del modo in cui si inserisce all'interno delle istituzioni europee e del sistema giudiziario complessivo nazionale e nell'Europa in generale.

FRANCESCO COZZI, Procuratore Capo a Genova - La Procura europea si configura e prende avvio in un momento storico epocale. Negli ultimi anni, a seguito del fenomeno della transnazionalità del crimine, l'Europa e le sue istituzioni hanno iniziato ad occuparsi di settori particolarmente delicati, quali l'attività giudiziaria che in passato era stata affidata unicamente ad organi nazionali.

A partire dagli anni Duemila, alcuni organismi europei, quali *Eurojust* o *Europol*, svolgono compiti in stretto collegamento con l'attività giudiziaria nazionale. Eurojust è l'agenzia europea per la cooperazione ed il coordinamento dell'attività giudiziaria contro il crimine organizzato; Europol, l'Ufficio europeo di polizia che coadiuva gli organi pubblici degli Stati membri impegnati nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità e opera tra due o più Stati UE. Olaf è l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, servizio della Commissione europea che svolge per essa indagini amministrative presso gli Stati membri per conto della Commissione, in collaborazione con i servizi investigativi nazionali e indaga sui casi di frode in danno del bilancio UE, corruzione e gravi irregolarità. Tuttavia *Olaf*, *Eurojust* e *Europol* non possono svolgere indagini penali né promuovere l'azione penale nei casi di frode.

L'EPPO (***Procura Europea***) è un organo indipendente e decentrato dell'UE, e ciò comporta che agisca nell'interesse dell'Unione nel suo complesso. Il Regolamento europeo istitutivo (2017/1939) prevede esplicitamente che esso, nelle sue varie articolazioni, non solleciti né accetti istruzioni "*da persone esterne all'EPPO, Stati membri dell'Unione europea, istituzioni, organi, uffici o agenzie dell'Unione*". È composto da magistrati degli Stati membri che hanno la competenza ad accertare, perseguire e rinviare a giudizio davanti ai giudici dei singoli Stati gli autori di reati a danno del bilancio UE secondo le norme sostanziali e procedurali dello Stato in cui si svolgono le indagini e i processi. A tali fini esso coopera con *Eurojust*.

Il ***livello centrale*** è composto da un ***Ufficio centrale*** nella sede dell'EPPO, in Lussemburgo, formato dal Collegio, dalle Camere permanenti, dal Procuratore capo europeo, dai suoi sostituti, dai Procuratori europei e dal Direttore amministrativo.

Il *Collegio dell'EPPO* è composto dal Procuratore capo europeo e da un Procuratore europeo per Stato membro; gli Stati che attualmente partecipano alla Procura europea, in virtù di una cooperazione rafforzata, sono 22 (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna)

AVVOCATO GIUSEPPE GIACOMINI - La Procura europea, dopo la Corte di Giustizia, è per gli Stati membri il secondo importantissimo passaggio nel trasferimento della sovranità nazionale in ambito giurisdizionale a istituzioni sovranazionali, comuni. La sovranità nazionale infatti si esprime specialmente con la politica monetaria e con il sistema giudiziario, in particolare nel settore penale, e non

Il nostro impegno per diffondere le politiche europee

Carlotta Gualco
direttrice del "Centro in Europa"

L'evento "***Procura europea. Che cos'è, come funziona, perché ci serve***" (9 giugno 2021) ha costituito una sfida per il Centro in Europa (www.centroineuropa.it), da anni impegnato nel favorire l'informazione e soprattutto la discussione sull'operatività "sul terreno" delle politiche - e delle risorse - dell'Unione europea.

Una sfida condivisa dalla Commissione europea, che ha dato il suo patrocinio all'iniziativa, e dal Centro Europe Direct di Genova che, assieme alla rete europea di analoghi centri in Italia e nella UE, ha il compito di dialogare con i cittadini sulle attività della Commissione e del Parlamento europeo.

La sfida consisteva nell'informare un pubblico non necessariamente esperto su un argomento di certo tecnico ma allo stesso tempo straordinariamente significativo nel processo di costruzione europea e nella stessa vita dei cittadini. Il 1° giugno, sotto la guida della Procuratrice europea Laura Kövesi, ha iniziato ad operare la Procura europea, *il primo ufficio UE indipendente che investiga e persegue i reati a carico del bi-*

è un caso che, analogamente a quanto avvenne con l'adozione della moneta unica, a partire dal Trattato di Maastricht nel 1992, nei primi anni Duemila, anche il processo di istituzione della Procura europea sia stato travagliato e lento. Con l'istituzione della Procura europea (EPPO, ***European Public Prosecutor's Office*** nell'acronimo inglese), infatti, la sovranità nazionale delle singole procure degli Stati membri viene trasferita ad un'istituzione europea comune, sebbene avvenga solo per un determinato ambito penale che riguarda "*gli interessi finanziari dell'Unione europea*" previsti dalla coeva Direttiva. Nonostante EPPO sembri lontano dal cittadino singolo, si delinea invece estremamente importante per ogni europeo. Il ritardo nell'istituzione della Procura europea si spiega sicuramente anche con l'emergere della pandemia da CoVid-19, dato che la nomina da parte del Consiglio a Procuratore capo dell'EPPO di Laura Codru a Kövesi, altissimo Magistrato romeno, era già avvenuta nell'ottobre 2019, mentre la nomina dei PED (Procuratori Europei Delegati, *European Delegated Prosecutors*) ha impiegato un ulteriore anno. I PED operano in completa indipendenza dai Procuratori statali (nazionali) locali degli Stati membri nello svolgimento sul territorio nazionale di competenza delle indagini svolte da EPPO. Le sedi della Procura europea in Italia sono nove, a cui fanno riferimento i venti PED designati. Il numero italiano supera nettamente lo standard previsto dal Regolamento di "almeno" due PED per Stato membro. La ragione sta nel prevedibile alto numero di procedimenti che riguarderanno l'Italia per crimini rientranti nella giurisdizione dell'EPPO: ecco spiegata la particolare attenzione delle istituzioni europee nell'ambito di uso o mal uso dei fondi europei a livello italiano. Relativamente al nostro Paese è bene ricordare che ben 36 miliardi di euro di fondi europei ordinari non sono stati ancora spesi, e a questi vanno aggiunti gli oltre 200 straordinari in via di erogazione entro il 2027. Trattandosi di somme di tali entità, le frodi sono comuni. Una ragione in più perché l'Unione sia in condizione di perseguire direttamente questo tipo di crimini. L'attività giudiziaria dell'EPPO rappresenta anche una rivoluzione nell'ambito delle attività di polizia. Le forze dell'ordine seguiranno per la prima volta le direttive e le decisioni di organismi non nazionali ma istituiti e gestiti dall'Unione europea, agendo effettivamente per conto di un'entità federale, diventando quindi polizia "federale". Per questa ragione l'attività giudiziaria dell'EPPO influenza estremamente il singolo cittadino di uno Stato membro, in modo ancor più diretto della riforma monetaria europea o delle decisioni tecnocratiche prese dalla BCE, ben più lontane dalla vita quotidiana delle persone. Si consideri anche che l'attività giudiziaria dell'EPPO si inserisce nella struttura legale nazionale quanto alla procedura mentre, al momento del giudizio, si farà riferimento ai relativi reati previsti dalla Direttiva così come attuata nei singoli ordinamenti nazionali (frodi IVA e in fondi europei, reati doganali, corruzione...).

- MANZITTI - Come definire l'ambito giurisdizionale in cui l'attività giudiziaria della Procura europea si delinea, quali sono quindi i reati perseguibili e le modalità con le quali scatta una procedura penale dell'EPPO?

PROCURATORE FRANCESCO COZZI - La struttura periferica della Procura europea è costituita dai PED, ovvero i Procuratori Europei Delegati. Per l'Italia questi ultimi si suddividono in nove capoluoghi di distretto, rispettivamente Torino, Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Catanzaro, Palermo. Ad ognuno sono assegnati due Procuratori delegati; solo per Roma e Milano sono tre. Al momento non tutti sono stati nominati: la procedura prevede che sia il CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) e, rispettivamente l'organismo analogo per ogni Stato membro, a designarli, sulla base di un concorso interno. Quindici Procuratori delegati sono già stati designati e la procedura di nomina è in atto per i restanti cinque.

Un momento del dibattito: da sinistra, il Procuratore Capo di Genova Francesco Cozzi, il giornalista Franco Manzitti e l'avv. Giuseppe Giacomini

Da questi capoluoghi dipende l'attività di indagine per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea.
L'attività dei PED all'interno delle singole procure è autonoma rispetto al Procuratore capo d'ufficio presso il quale i PED sono radicati. I PED hanno la facoltà di svolgere le indagini su tutto il territorio nazionale, senza alcuna limitazione geografica, naturalmente coordinandosi e collaborando con gli altri PED sul territorio. Quelli italiani, non avendo una competenza giurisdizionale circoscritta, si rapportano ai singoli giudici italiani di tutti i 139 tribunali sul territorio nazionale. Ad esempio, un Procuratore Europeo Delegato di Torino, che ha la facoltà di indagare su tutto il territorio nazionale italiano, si può rapportare a qualsivoglia tribunale italiano, come quello di Venezia, Roma o Bari. Al contrario, ad esempio in Francia, i PED sono concentrati nell'area di Parigi e fanno riferimento ad una competenza giurisdizionale, quindi decisoria, dei giudici francesi centralizzati. Non possono mai essere sostituiti nella loro attività da procuratori statali neppure per un semplice rinvio di udienza.
Naturalmente il caso italiano rappresenta un problema, dato che ciò

lancio dell'Unione. Il suo ruolo centrale sarà vegliare che i fondi europei messi a disposizione dalla UE dopo la pandemia non siano preda della criminalità ma utilizzati efficacemente per la ripresa delle nostre economie e società.
Siamo riusciti a realizzare questa sfida grazie a due giuristi di primissimo piano.
Il primo è Francesco Cozzi, procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Genova, coordinatore di numerose indagini, come quella del crollo del viadotto Morandi e di molte altre anche su base transnazionale. A lui va un ringraziamento particolare perché ha dimostrato, già in passato, di essere consapevole dell'importanza di informare la cittadinanza sul lavoro prezioso che la magistratura e le forze dell'ordine svolgono, anche a livello europeo, contro il crimine. Per il *Centro in Europa* il dott. Cozzi è intervenuto a due iniziative dedicate a Eurojust, l'organo di coordinamento delle magistrature europee contro la criminalità transnazionale, alle quali era stato ospite l'allora vicepresidente Filippo Spiezia.
Il secondo giurista è Giuseppe Giacomini, avvocato specializzato in diritto europeo e penale, anch'egli consapevole dell'importanza di un'ampia e corretta informazione sugli sviluppi dell'Unione europea, e per questo autore di numerosi articoli su quotidiani e pubblicazioni.
Il terzo protagonista della sfida è stato il giornalista Franco Manzitti, moderatore intelligente e gentile di tanti incontri, presentatore e lui stesso autore di libri.
Un ringraziamento va poi ai ***presidenti degli Ordini dei Giornalisti della Liguria, Filippo Paganini,*** e ***degli Ingegneri di Genova, Maurizio Michelini***. Quest'ultimo ha colto dal principio il

complica il compito di un Procuratore Europeo Delegato da un punto di vista procedurale. Questo viene ulteriormente evidenziato dal fatto che egli non possa essere sostituito da un procuratore statale (nazionale) durante l'attività giudiziaria. Ponendo l'esempio di un PED che svolge le indagini per un reato commesso in un'altra località, egli sarà costretto a recarvisi di persona per tutto, a partire dalla convalida di un sequestro fino ad una richiesta di intercettazione telefonica (anche se ciò può avvenire cartolarmente) ed anche in caso egli debba intervenire in udienza. In questo caso infatti egli si recherà nel tribunale in questione a spese del budget della Procura europea a cui appartiene, che gli metterà a disposizione i mezzi per svolgere questa attività. In stretto collegamento a ciò, ne consegue che il PED deve seguire le regole procedurali nazionali dello Stato in cui opera. Quest'attività giudiziaria sarà utile per definire il processo per i reati di interesse finanziario europeo. I reati punibili che cadono sotto la giurisdizione dell'EPPO sono stabiliti dalla Direttiva europea 1371/2017 che viene attuata nel diritto nazionale.
Di fondamentale importanza in questo ambito è il principio della prevalenza legale del diritto europeo in rispetto al diritto nazionale. Due fonti principali del diritto dell'UE sono: 1. il Regolamento europeo (1939/2017), che ha istituito l'EPPO; che appunto ha un grado normativo superiore alla legge nazionale, perciò è di attuazione diretta e prevale direttamente sulla normativa statale
2. la suddetta Direttiva 1371/2017. La direttiva, per entrare in vigore, necessita invece della ratifica tramite atto legislativo da parte dei rispettivi parlamenti nazionali. Nel caso italiano la Direttiva è stata attuata con il decreto legislativo n. 75/2020.
Quest'ultimo però non definisce i reati "di interesse finanziario dell'UE" in modo analitico. L'art. 22 del Regolamento europeo rimanda agli artt. 3 e 4 della Direttiva, che attuano l'elencazione in via generale dei reati di giurisdizione dell'EPPO. Sono quelli che riguardano le spese relative e non relative agli appalti, le entrate diverse dall'IVA, per esempio i dazi doganali, ed i reati in materia di IVA. La prima categoria, espressa nell'art. 3, riguarda i reati che sono necessariamente lesivi per gli interessi finanziari dell'UE, come le frodi relative a fondi non spesi per gli appalti e l'utilizzo di documenti falsi, da cui consegue l'appropriazione indebita o la distrazione di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'UE; i reati dovuti alla mancata comunicazione di informazioni da cui consegue lo stesso effetto, i reati per la distrazione di fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi e le frodi per spese relative ad appalti perpetrate con azioni od omissioni con l'eventuale utilizzo di documenti falsi, per mancata comunicazione di informazioni per distrazione di fondi e per reati riguardanti entrate diverse dall'IVA (vedi reati di contrabbando), ovvero per le entrate IVA superiori a dieci milioni di Euro.
Quindi la recente iniziativa di stanziare 200 miliardi di Euro, rientra potenzialmente nell'ambito giurisdizionale dell'EPPO, che vigilerà sui reati che attengono al fatto di conseguire fraudolentemente oppure di distrarre fondi destinati invece alla "ripartenza e ricostruzione" degli Stati membri, effettivamente tutelando e difendendo loro e i rispettivi cittadini da attività criminali che ledono il rilancio dell'economia nazionale.
Prima dell'istituzione dell'EPPO queste attività criminali venivano accertate solo in via amministrativa dall'OLAF (***Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode***, *European Anti-Fraud Office*) che si occupa di illeciti amministrativi. In aggiunta l'EPPO si occupa dei reati che sono eventualmente lesivi degli interessi finanziari dell'UE, quali il riciclaggio di somme provenienti da delitti che riguardano i fondi europei, l'autoriciclaggio, il favoreggiamento reale, il trasferimento fraudolento di valori, l'appropriazione indebita e l'associazione a delinquere quando incentrata su un'attività criminale legata a fondi europei. È importante ricordare che questi reati devono avere una dimensione transnazionale, in quanto l'EPPO non ha competenza per i reati in materia di imposte dirette che riguardano gli interessi finanziari dello Stato italiano.
I reati statali sono pure di competenza dell'EPPO quando sono strumentali rispetto alla commissione del reato finanziario di interesse europeo, includendo anche i reati "indissolubilmente connessi" ai reati già citati, secondo una definizione introdotta nel Regolamento europeo.

- L'avv. Giacomini risponde alla domanda di Manzitti in merito all'impatto di questa rivoluzione in ambito giudiziario sulla civiltà giuridica.

AVVOCATO GIUSEPPE GIACOMINI - L'attività giudiziaria relativa ai reati transfrontalieri incontra numerosi problemi. La prima questione riguarda la competenza dei singoli Stati membri in ambito transnazionale. Individuato lo Stato competente per il caso aperto, la competenza ad agire di una Procura viene stabilita dal Regolamento e tramite accordi tra le Procure coinvolte dalle indagini anche in altri Paesi aderenti. Semplificando, lo Stato competente ove si svolgerà il giudizio, viene identificato geograficamente, ad esempio, nel luogo di costituzione della struttura criminale responsabile del reato o nel luogo in cui risultano essere stati commessi i reati più gravi su cui indagare. Dopo aver stabilito la competenza di una Procura, la Camera permanente di tre Procuratori europei (*le Camere permanenti si trovano nella sede della struttura centralizzata dell'EPPO in Lussemburgo composta dal Procuratore Capo e dal Collegio dei 22 Procuratori europei*) ha il compito di monitorare e verificare l'attività giudiziaria dei PED sul territorio, anche indicando la direzione da prendere e/o assumendo decisioni volte al coordinamento dell'indagine nei diversi Paesi in cui potrà svilupparsi. Ricordo ancora che la procedura penale che regola le indagini resta quella del/i Paese/i ove esse si svolgono e che ove l'EPPO chieda il rinvio a giudizio, esso avverrà davanti al Giudice nazionale competente.
Il ruolo degli avvocati si inserisce all'interno del quadro presentato. Di fondamentale importanza diventa perciò la competenza tecnica in ambito di reati finanziari e strutture criminali transnazionali, nonché naturalmente di diritto europeo e nazionale. L'avvocato designato alla difesa o all'accusa dovrà sicuramente padroneggiare la procedura e il diritto penale nazionale, dato che le indagini si svolgono sul territorio ed il processo sarà anch'esso celebrato sul territorio. Resta che dovrà tuttavia dotarsi di idonee relazioni logistiche in tutti gli Stati membri ove l'indagine potrà svilupparsi. Non potrà quindi ignorare le procedure penali o di indagine di altri Stati membri coinvolti nel caso considerata la natura transfrontaliera del crimine commesso. Un ulteriore ruolo importante che gli Ordini possono svolgere per un corretto utilizzo dei nuovi, ingenti fondi europei, in via preventiva rispetto all'intervento della Procura europea.
L'avvio della Conferenza sul Futuro dell'Europa, a dire il vero lasciata un po' in sordina in Italia dai media generalisti, riporta in primo piano una sfida ancora maggiore, quella della creazione di una "*opinione pubblica europea*" che sia in grado di far sentire la propria voce sull'avanzare dell'integrazione europea. Quando ciò è avvenuto, in un passato non remoto, è stato in alcuni casi per arrestare quel processo: mi riferisco in particolare al referendum che in Francia (e nei Paesi Bassi) pose fine al percorso della "Costituzione europea". L'opinione sull'*esercizio di democrazia* della Conferenza non può che essere positiva. Ma in Italia si avverte la mancanza, almeno per ora, di una riflessione organica delle forze politiche, tutte, sul futuro dell'Europa. Il Next Generation EU - con i relativi Piani nazionali - rappresenta una svolta epocale nell'agire dell'UE e ci è voluta una pandemia per superare gli egoismi nazionali. Ma non è una svolta "per sempre". L'Italia, maggior beneficiario del NGE, dovrebbe porsi per tempo la questione e con questa consapevolezza utilizzarlo al meglio per superare sue antiche lacune strutturali.
PS - *La sintesi degli interventi del procuratore* Cozzi *e dell'avv.* Giacomini è stata *rivista dalla sottoscritta prima e dai diretti interessati poi. Desidero ringraziare* Alberto Camera*, intrepido studente della Scuola Germanica di Genova e tirocinante del Centro in Europa, che si è cimentato nella prima stesura con risultati davvero apprezzabili.*

Carlotta Gualco

problema sorge nell'individuazione della pena da comminare in processo. La Direttiva europea infatti non definisce nel dettaglio la pena per ciascun reato di interesse dell'EPPO ma delega tale compito ai legislatori statali che debbono recepirla. Tanto per capirci, la struttura dei reati sarà comune ma le pene, purché efficaci, dissuasive e proporzionate, sono stabilite non secondo un codice penale europeo ma secondo la volontà del legislatore nazionale di competenza. La libera interpretazione della Direttiva su questo aspetto (e non solo) può dare spazio a disuguaglianze di trattamento, dato che lo stesso reato potrà essere punito diversamente a seconda delle Corti dei diversi Stati membri che, in linea di principio, applicheranno la legge nazionale di recepimento della Direttiva. Occorre dunque avere molto chiare le competenze che un avvocato dovrà possedere per potersi candidare alla difesa/accusa per un reato "federale" di interesse dell'EPPO. In riferimento alla professione di avvocato, da anni si sta concretizzando una tendenza alla crescente disuguaglianza nella qualità delle pratiche trattate da diversi studi legali o da singoli avvocati (che si riflette nella conseguente remunerazione economica). Ai "grandi studi" vengono infatti affidate pratiche ragguardevoli mentre si ricorre ad avvocati singoli, meno strutturati ed affermati commercialmente, per pratiche di minore rilevanza. Oggigiorno i tratti fondamentali di un avvocato penalista di successo si delineano quindi in un'eccellente competenza tecnica, nell'appartenenza a strutture professionali altamente qualificate, capaci di gestire i casi legali finanziari transnazionali con dimestichezza e celerità decisionale in un ambito territoriale che fa riferimento all'intera Unione europea e non solo al territorio nazionale. Tanto per gli avvocati, quanto per i magistrati, è pertanto necessaria, anche in ambito penale, una capacità manageriale tale da coordinare ed organizzare efficacemente un ufficio, legale o giudiziario, in grado di affrontare questa importantissima sfida.

INTERVIENE MAURIZIO MICHELINI, PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI GENOVA - Gli Ordini Professionali giocheranno un ruolo cruciale per l'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza approvato dal Governo, dato che svolgeranno una funzione di supporto alla pubblica amministrazione nel reperire personale esterno o indipendente competente. Il ruolo dell'Ordine degli Ingegneri è stato fondamentale anche nella stretta collaborazione con il procedimento giudiziario seguito al crollo del viadotto sul torrente Polcevera nel 2018. Durante la demolizione dei resti del ponte, infatti, l'Ordine ha contribuito al mantenimento delle prove valide per la procedura d'indagine, un aspetto non da sottovalutare.
Inoltre, relativamente al ruolo per il ***Recovery Plan***, l'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti ed i Collegi professionali istruiranno gli iscritti sulla prevenzione dei crimini che possono sorgere, effettivamente semplificando la procedura di pubblica amministrazione.
Il compito degli Ordini professionali consiste dunque nella prevenzione e nella sfida agli atti criminosi rivolti alle opere finanziate dai fondi europei e pubblici, garantendo la qualità sia dell'opera, sia dell'attività lavorativa e la trasparenza nelle procedure di amministrazione pubblica.

- La dott.ssa Patrizia Palermo propone una riflessione sulle conseguenze che l'istituzione della Procura europea avrà sull'organizzazione giudiziaria degli uffici sul territorio nazionale.

PROCURATORE FRANCESCO COZZI - È opportuno un commento sullo sviluppo della vicenda procedimentale per accertare, reprimere e sanzionare reati contro gli interessi finanziari dell'UE. La nozione di reati "indissolubilmente connessi" rappresenta un elemento del tutto nuovo per il codice processuale italiano. In breve si può ritenere che nella competenza dell'EPPO rientra tutto ciò che è utile ad accertare il reato a danno degli interessi finanziari dell'UE; quindi anche reati di competenza statale ma "funzionali" o "strumentali", cioè che contribuiscono alla conoscenza dei reati dannosi per gli interessi finanziari dell'UE, saranno di competenza della Procura europea. Questa difficoltà nello scindere gli ambiti di competenza delle Procure, europea e statale, potrebbe portare a complicanze e conflitti di competenza, che devono essere risolti tramite la collaborazione tra colleghi, prima ancora che con decisioni da parte della Procura Generale della Corte di Cassazione. Inoltre, è significativo aggiungere che la Procura europea sarà competente per i reati di sua competenza commessi dopo il 20 novembre 2017 ancora in indagine, anche se di recente notizia è la volontà, espressa tramite una direttiva del Collegio della Procura europea, di non voler avocare i procedimenti meno recenti o in fase avanzata di definizione. Invece per i reati commessi dal 1° giugno 2021, data di inizio delle operazioni dell'EPPO, entra in vigore la cosiddetta "doppia informativa" che eviterà dannosi ritardi nella comunicazione tra le diverse Procure, statali ed europee, in modo tale anche da chiarire la competenza delle diverse Procure in anticipo rispetto all'apertura delle indagini, evitando le procedure di avocazione del caso, che aumenterebbero i passaggi burocratici. Un aspetto cruciale per la riuscita della Procura europea è dunque da identificarsi nel meccanismo della collaborazione e cooperazione informativa e consultiva tra le Procure statali ed europee, anche con un occhio di riguardo alla collaborazione con procuratori esteri, data la natura transnazionale di numerosi reati finanziari.
L'intero procedimento di indagine e processo è volto alla tutela degli interessi finanziari dell'UE e all'accertamento della verità. Questo comporterà un cambiamento nella mentalità e nell'approccio tipico italiano, forse troppo rigorosamente formalistico. Ciò sarà necessario, in quanto la sfida dei crimini internazionali e transnazionali può essere vinta solamente grazie alla collaborazione e cooperazione tra Procure ed entità transnazionali ed estere. La Procura europea non si attiverà però per reati in cui l'evento dannoso per gli interessi finanziari dell'UE è di grandezza modesta o comunque non ingente. Infatti, per i reati sotto i diecimila euro, l'EPPO non ha competenza, a meno che non riguardi un funzionario europeo o non coinvolga altri Stati. In aggiunta, salvo eccezioni, l'EPPO non dovrebbe occuparsi dei reati con danno inferiore ai centomila euro (ad esempio contrabbando). Riguardo all'IVA invece, per essere di interesse dell'EPPO, il danno della frode dovrà essere superiore a dieci milioni di euro. I criteri per l'identificazione della competenza dell'EPPO sono dunque la qualificazione giuridica e l'entità del danno agli interessi finanziari dell'UE e anche per le vittime del danno, nonché la possibilità per il Procuratore Europeo di svolgere indagini in posizione migliore rispetto al Procuratore Statale.

- FRANCO MANZITTI: chiede all'avvocato Giacomini di concludere l'incontro.

AVVOCATO GIUSEPPE GIACOMINI - Non si possono tacere alcune perplessità che emergono dall'istituzione della Procura europea. Innanzitutto è da evidenziare una chiara mancanza di capitale umano formato ed istruito in questo campo, dovuta alla carenza di lungimiranza ed efficienza nella mentalità della classe politica italiana degli ultimi decenni che trascende ogni colore politico. La mancanza di competenze adeguate è sicuramente una delle ragioni per cui spesso, in Italia, i fondi europei, che sono in parte anche fondi italiani, non sono spesi o non lo sono efficacemente.
A seguito della straordinarietà dei fondi in arrivo sul territorio, l'amministrazione pubblica, compresa l'amministrazione della giustizia, dovrà incrementare significativamente le assunzioni di personale qualificato. Ciò si spiega, almeno in parte, con l'arretratezza della struttura amministrativa pubblica italiana rispetto, ad esempio, a quella della Germania o della Francia. La fase attuale costituisce pertanto un'opportunità unica di crescita per l'Italia, che potrebbe non ripresentarsi in futuro: quella di una radicale modernizzazione della struttura amministrativa nazionale.